

## **Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo – Cass. Ord. 15268/2019**

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunciato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione - Fattispecie.

L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunciato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019 (Rv. 654084 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_051](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_052](#)